



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI  
Servizio Polizia Amministrativa e Sociale  
Divisione I - Sezione II

Roma, 30 MAR. 1997

Prot: nr. 559/C.3081.10089.D.70(1)

Oggetto: Società "SECURIDATA S.p.A.". -  
Attività d'intermediazione nel settore della vigilanza privata. Artt.115 e 134 T.U.L.P.S.  
Quesito.

ALLA QUESTURA DI

R O M A

e, per conoscenza

ALLE PREFETTURE DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

Con la lettera del 5 febbraio decorso, inviata anche a codesta Questura, l'Amministratore unico della "Securidata S.p.A.", sig. Sergio Costantini, ha chiesto a questo Dipartimento chiarimenti in ordine all'attività di intermediazione, per la quale è regolarmente autorizzato ai sensi dell'art.115 T.U.L.P.S., nel campo dei servizi di vigilanza privata.

In particolare, la predetta società offrirebbe ai propri committenti, per lo più istituti bancari, un servizio che consiste nell'individuare, in ciascuna provincia in cui lo stesso istituto bancario abbia una filiale o comunque un proprio interesse, quell'azienda di vigilanza privata, regolarmente autorizzata ad operare in quel territorio, che sia in grado di soddisfare le specifiche esigenze di ogni committente. In alcuni casi, poi, portata a termine l'attività di intermediazione, la stessa persona che precedentemente aveva operato quale responsabile della "Securidata S.p.A.", riceve anche mandato con rappresentanza dai propri clienti per stipulare in loro nome e per loro conto contratti di vigilanza e/o di trasporto valori, con quegli istituti di vigilanza individuati come sopra detto.

Al riguardo, atteso l'interesse che la problematica riveste, si ritiene opportuno, prendendo le mosse dal quesito suesposto, svolgere alcune considerazioni di carattere generale in merito.

Innanzitutto, si deve osservare che laddove l'attività di cui si discute consista nel mettere in relazione due aziende, nella fattispecie l'azienda di credito e l'istituto di vigilanza, tra le quali si instaura poi un vincolo contrattuale diretto, allora tale attività deve essere sicuramente inquadrata nella tipologia dell'intermediazione e, pertanto, sarà legittimamente esercitata solo in presenza del titolo autorizzatorio di cui all'art.115 T.U.L.P.S.



# Ministero dell'Interno

- 2 -

Peraltro, sembra potersi anche affermare che il titolare dell'autorizzazione, una volta portato a termine l'incarico ricevuto nella sua qualità di agente d'affari, possa legittimamente stipulare in nome e per conto del committente i contratti relativi alla fornitura dei servizi di vigilanza, purché gli vengano regolarmente conferiti i poteri di rappresentanza dell'ente che richiede i servizi, secondo le norme del codice civile (artt. 1387 e ss.).

Resta inteso che, laddove la società che ha effettuato la mediazione si assuma direttamente l'onere di eseguire il servizio di vigilanza in parola – ritenendo eventualmente di appaltare successivamente tale servizio ad un istituto di vigilanza autorizzato – porrebbe in essere la violazione di cui all'art. 140 T.U.L.P.S.: non essendo titolare della licenza prefettizia per svolgere attività di vigilanza privata.

Altra ipotesi, che richiederebbe un più penetrante intervento sanzionatorio da parte dell'autorità di p.s., potrebbe verificarsi laddove la società titolare della licenza ex art. 115 fosse contemporaneamente anche in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 134 T.U.L.P.S. ed assumesse quindi l'incarico di svolgere i servizi di vigilanza per poi subappaltarli ad altro istituto. In tal caso, oltre ad incorrere, quale titolare di licenza ex art. 134, nella violazione dell'art. 8 T.U.L.P.S. – che stabilendo il principio della personalità delle licenze di polizia esclude di fatto la possibilità di subappalto dei servizi di vigilanza privata – la società medesima, quale titolare della licenza ex art. 115, violerebbe anche la norma contenuta in tale ultimo articolo del Testo Unico e del relativo regolamento d'esecuzione, ove è previsto che l'agenzia d'affari possa compiere atti giuridici in proprio nome e per conto del committente.

Infine, per completare l'analisi della problematica in questione, si ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni circa la territorialità della licenza ex art. 115 T.U.L.P.S.

In particolare si osserva che il citato articolo 115, al 4° comma, stabilisce che "...la licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati.". Il contenuto di tale norma è strumentale all'esercizio dell'attività di controllo che viene posta in essere ai fini della prevenzione e della tutela della sicurezza pubblica.

In altri termini, l'attivazione dell'agenzia in una determinata località e l'indicazione esatta dei locali in cui s'intende esercitare l'attività in questione premette all'autorità di p.s. di esplicitare quella vigilanza che il Testo Unico le riserva ( si pensi, ad esempio, al disposto dell'art. 6 T.U.L.P.S.).

Fissato tale principio, non si esclude però che le operazioni materiali connesse allo svolgimento pratico dell'attività in parola possano effettuarsi anche in ambito extraprovinciale. In sostanza, l'attività pre-contrattuale e contrattuale dovrà concludersi nell'ambito della provincia nella quale il titolare della licenza è autorizzato ad operare, mentre lo svolgimento dell'attività stessa potrà portare il soggetto autorizzato anche fuori provincia.

Infatti, come rilevato dal Consiglio di Stato nel parere nr. 1093/1958, le autorizzazioni di polizia hanno un'efficacia ristretta ad un determinato ambito territoriale, allorché esiste una



# Ministero dell'Interno

- 3 -

interconnessione tra l'esercizio dell'attività autorizzata e le caratteristiche strutturali ed ambientali del luogo in cui si svolge il servizio (ad esempio l'attività di vigilanza privata).

Pertanto, la società "Securidata S.p.A.", laddove operi in virtù di contratti formalizzati presso la sede attiva in provincia di Roma, potrà legittimamente disimpegnare la propria attività d'intermediazione anche in province diverse da quella in cui è autorizzata senza doversi munire di altri titoli autorizzatori, come invece parrebbe intenzionata a fare, avendo richiesto anche alle Questure di Milano e Napoli il rilascio della licenza ex art.115 T.U.L.P.S.

Tanto si rappresenta per le determinazioni di codesta Questura, con preghiera di voler partecipare, nei modi ritenuti opportuni, alla società in parola il contenuto della presente nota.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Borri)

VA(E1-Securidata)

hy

COPIA

MODULARIO  
INTERNO - 206

MOD. 5 U.CO.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI  
Servizio Polizia Amministrativa e Sociale  
Divisione I - Sezione II

Roma, 30 MAR. 1999

Prot: nr. 559/C.3081.10089.D.70(1)

Oggetto: Società "SECURIDATA S.p.A." -

Attività d'intermediazione nel settore della vigilanza privata. Artt.115 e 134 T.U.L.P.S.  
Quesito.

ALLA QUESTURA DI

ROMA

e, per conoscenza

ALLE PREFETTURE DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

Con la lettera del 5 febbraio decorso, inviata anche a codesta Questura, l'Amministratore unico della "Securidata S.p.A.", sig. Sergio Costantini, ha chiesto a questo Dipartimento chiarimenti in ordine all'attività di intermediazione, per la quale è regolarmente autorizzato ai sensi dell'art.115 T.U.L.P.S., nel campo dei servizi di vigilanza privata.

In particolare, la predetta società offrirebbe ai propri committenti, per lo più istituti bancari, un servizio che consiste nell'individuare, in ciascuna provincia in cui lo stesso istituto bancario abbia una filiale o comunque un proprio interesse, quell'azienda di vigilanza privata, regolarmente autorizzata ad operare in quel territorio, che sia in grado di soddisfare le specifiche esigenze di ogni committente. In alcuni casi, poi, portata a termine l'attività di intermediazione, la stessa persona che precedentemente aveva operato quale responsabile della "Securidata S.p.A.", riceve anche mandato con rappresentanza dai propri clienti per stipulare in loro nome e per loro conto contratti di vigilanza e/o di trasporto valori, con quegli istituti di vigilanza individuati come sopra detto.

Al riguardo, atteso l'interesse che la problematica riveste, si ritiene opportuno, prendendo le mosse dal quesito suesposto, svolgere alcune considerazioni di carattere generale in merito.

Innanzitutto, si deve osservare che laddove l'attività di cui si discute consista nel mettere in relazione due aziende, nella fattispecie l'azienda di credito e l'istituto di vigilanza, tra le quali si instaura poi un vincolo contrattuale diretto, allora tale attività deve essere sicuramente inquadrata nella tipologia dell'intermediazione e, pertanto, sarà legittimamente esercitata solo in presenza del titolo autorizzatorio di cui all'art.115 T.U.L.P.S.

COPIA



# Ministero dell'Interno

- 2 -

Peraltro, sembra potersi anche affermare che il titolare dell'autorizzazione, una volta portato a termine l'incarico ricevuto nella sua qualità di agente d'affari, possa legittimamente stipulare in nome e per conto del committente i contratti relativi alla fornitura dei servizi di vigilanza, purché gli vengano regolarmente conferiti i poteri di rappresentanza dell'ente che richiede i servizi, secondo le norme del codice civile (artt. 1387 e ss.).

Resta inteso che, laddove la società che ha effettuato la mediazione si assuma direttamente l'onere di eseguire il servizio di vigilanza in parola - ritenendo eventualmente di appaltare successivamente tale servizio ad un istituto di vigilanza autorizzato - porrebbe in essere la violazione di cui all'art. 140 T.U.L.P.S.: non essendo titolare della licenza prefettizia per svolgere attività di vigilanza privata.

Altra ipotesi, che richiederebbe un più penetrante intervento sanzionatorio da parte dell'autorità di p.s., potrebbe verificarsi laddove la società titolare della licenza ex art. 115 fosse contemporaneamente anche in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 134 T.U.L.P.S. ed assumesse quindi l'incarico di svolgere i servizi di vigilanza per poi subappaltarli ad altro istituto. In tal caso, oltre ad incorrere, quale titolare di licenza ex art. 134, nella violazione dell'art. 8 T.U.L.P.S. - che stabilendo il principio della personalità delle licenze di polizia esclude di fatto la possibilità di subappalto dei servizi di vigilanza privata - la società medesima, quale titolare della licenza ex art. 115, violerebbe anche la norma contenuta in tale ultimo articolo del Testo Unico e del relativo regolamento d'esecuzione, ove è previsto che l'agenzia d'affari possa compiere atti giuridici in proprio nome e per conto del committente.

Infine, per completare l'analisi della problematica in questione, si ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni circa la territorialità della licenza ex art. 115 T.U.L.P.S.

In particolare si osserva che il citato articolo 115, al 4° comma, stabilisce che "...la licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati.". Il contenuto di tale norma è strumentale all'esercizio dell'attività di controllo che viene posta in essere ai fini della prevenzione e della tutela della sicurezza pubblica.

In altri termini, l'attivazione dell'agenzia in una determinata località e l'indicazione esatta dei locali in cui s'intende esercitare l'attività in questione premette all'autorità di p.s. di esplicitare quella vigilanza che il Testo Unico le riserva (si pensi, ad esempio, al disposto dell'art. 6 T.U.L.P.S.).

Fissato tale principio, non si esclude però che le operazioni materiali connesse allo svolgimento pratico dell'attività in parola possano effettuarsi anche in ambito extraprovinciale. In sostanza, l'attività pre-contrattuale e contrattuale dovrà concludersi nell'ambito della provincia nella quale il titolare della licenza è autorizzato ad operare, mentre lo svolgimento dell'attività stessa potrà portare il soggetto autorizzato anche fuori provincia.

Infatti, come rilevato dal Consiglio di Stato nel parere nr. 1093/1958, le autorizzazioni di polizia hanno un'efficacia ristretta ad un determinato ambito territoriale, allorché esiste una



# Ministero dell'Interno

- 3 -

interconnessione tra l'esercizio dell'attività autorizzata e le caratteristiche strutturali ed ambientali del luogo in cui si svolge il servizio (ad esempio l'attività di vigilanza privata).

Pertanto, la società "Securidata S.p.A.", laddove operi in virtù di contratti formalizzati presso la sede attiva in provincia di Roma, potrà legittimamente disimpegnare la propria attività d'intermediazione anche in province diverse da quella in cui è autorizzata senza doversi munire di altri titoli autorizzatori, come invece parrebbe intenzionata a fare, avendo richiesto anche alle Questure di Milano e Napoli il rilascio della licenza ex art. 115 T.U.L.P.S.

Tanto si rappresenta per le determinazioni di codesta Questura, con preghiera di voler partecipare, nei modi ritenuti opportuni, alla società in parola il contenuto della presente nota.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Botri)

*hly*